

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3<sup>a</sup> lavoro, primo grado**, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 ottobre 2022, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 9981 del RGAC dell'anno 2021, vertente tra:

\_\_\_\_\_, rappr.to e difeso dall'Avv. Bartolo Mancuso -  
ricorrente

\_\_\_\_\_, rappr.ti e difesi dagli Avv. Laura Murolo e Ilaria Murolo – convenuti  
\_\_\_\_\_, rappr.ti e difesi  
dall'Avv. Oriana Caggiano – convenuti

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) dichiara che il rapporto di lavoro già intercorrente tra il ricorrente e la \_\_\_\_\_ è trasferito in capo a \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 2112 c.c. dal 16/3/2020, ed è ancora in corso tra dette parti. Per l'effetto, condanna l'\_\_\_\_\_ a ripristinare il rapporto in fatto, e condanna la medesima associazione, in solido con \_\_\_\_\_, al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni maturate dal 16/3/2020 all'attualità, salve le successive, sulla base di un importo mensile di €. 1.542,55, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- b) condanna la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.842,37, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
- c) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 28,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI  
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematico pervenuto il 14/4/2021 \_\_\_\_\_  
conveniva qui in giudizio l'\_\_\_\_\_ il legale  
rappresentante di questa \_\_\_\_\_  
ed il legale rappresentante di questa \_\_\_\_\_  
Esposto (in sintesi): che "la convenuta" (?) gestiva una Casa per ferie denominata \_\_\_\_\_  
di proprietà di una congregazione religiosa \_\_\_\_\_



di avere iniziato a lavorare in tale struttura nell'ottobre 2010, alle dipendenze di una associazione denominata che a quell'epoca la gestiva, come addetto alla reception inquadrato al livello C1 secondo il CCNL Agidae socio assistenziale; che nell'ottobre 2012 la medesima azienda era stata "acquisita" alle dipendenze della quale aveva continuato a lavorare, tramite il che ne era il legale rappresentante e dirigeva l'attività ed il lavoro suo e degli altri dipendenti; che nel marzo 2020 il legale rappresentante di venuto in azienda, aveva comunicato pubblicamente che questa sarebbe subentrata nella gestione dell'impresa; che contestualmente, egli era stato collocato da , tramite il in FIS per la pandemia; che successivamente, il 16/11/2020, il medesimo nella sua qualità, lo aveva licenziato per asserita cessazione dell'attività; che in realtà dal 16/3/2020 c'era stato un trasferimento di azienda in capo a , posto che gli elementi che identificavano l'impresa (locali, mobilio, licenze, avviamento, marchio, sito, foto, know-how, sistema di prenotazione, convenzione col Policlinico Gemelli) erano rimasti immutati; di essere rimasto in credito dalla della somma di €. 12.536,95 per omessa retribuzione dei mesi di ottobre e novembre 2020 e TFR, come da decreto ingiuntivo già ottenuto contro tale società;

dedotto (in sintesi): che per effetto dell'art. 2112 c.c., il suo rapporto di lavoro era transitato in capo a sin dal 16 marzo 2020, mentre il licenziamento intimatogli dalla prima era inesistente in quanto reso "a non domino"; che nella denegata ipotesi che così non fosse, il licenziamento intimatogli era comunque nullo per violazione della regola secondo la quale perché il trasferimento d'azienda non costituiva giustificato motivo oggettivo di licenziamento; e comunque illegittimo per inveridicità del motivo addotto; che sempre in applicazione dell'art. 2112 c.c. la doveva rispondere del debito già accertato per via monitoria nei confronti della e con essa ai sensi dell'art. 38 c.c.; chiedeva (in sintesi):

- a) dichiararsi intervenuto trasferimento di azienda in capo a dal 16/3/2020 o data veriore;
- b) dichiararsi il suo diritto alla continuazione del rapporto con tale società; (previo eventuale accertamento della inesistenza/inefficacia/illegittimità del licenziamento intimatogli); ed ordinarsi a di ripristinarlo in fatto;
- c) condannarsi , in solido, al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal 16/3/2020, pari mensilmente ad €. 1.542,55;
- d) condannarsi al pagamento in suo favore della somma di €. 12.563,95.

Resistevano congiuntamente l'A... chiedendo respingersi le avverse domande perché (in sintesi): la aveva gestito esclusivamente la sola casa per ferie in questione, in forza di contratto di gestione con la Congregazione, fino al





Nessuno dei testi ha saputo dare precise indicazioni al riguardo.

Tuttavia il teste ha affermato che *"La ha rilevato la gestione della struttura, adesso ci stanno loro....lo constatai verso giugno-luglio 2020, quanto tornai in azienda e salutare le suore. La fa le stesse cose che facevamo noi, negli stessi locali....Il mobilio non lo so perché la ha ristrutturato tante camere, ha cambiato quasi tutto"*.

Anche il teste dopo aver premesso che *"poco dopo la metà di marzo, la struttura venne affidata alla Associazione Lo so perché le suore consigliarono al Presidente di , di avvalersi della mia esperienza. Il mi contattò nella seconda metà di marzo, dopo di che verso fine marzo mi assunse come dipendente...Io sono ancora dipendente di gestisce la casa per ferie"*; ha detto che *"Col subentro di la struttura venne interamente rinnovata, anche perché aveva portato via tutte le cose sue, vennero riacquistati computer e sistemi, e la struttura venne tutta ristrutturata"*.

La difesa attorea ha osservato in conclusionale che la circostanza dell'ammodernamento della struttura, che, per certi aspetti, come si viene a vedere nella trattazione della causa in diritto, può giovare a (l'affitto di azienda è almeno più agevolmente afferibile all'art. 2112 c.c.; l'appalto di servizi meno), non aveva formato oggetto di allegazione. Questo è vero. Tuttavia emerge chiaramente dal verbale che il teste ha compiuto per primo tale affermazione in quanto chiamato a rispondere sul capo 12 del ricorso, dove l'attore aveva allegato e chiesto di provare che v'era stato subentro nel mobilio.

Non appare peraltro propriamente vero che si tratti di circostanza favorevole a , posto che nell'appalto di servizi l'appaltante subentra nello svolgimento dell'attività e non dell'organizzazione e tanto meno nella titolarità di beni, sì che non ha evidentemente senso che l'appaltatore faccia investimenti nella struttura.

La difesa di , in conclusionale, dà un apporto decisivo al convincimento del giudicante sul punto, affermando che **"gestisce la struttura"** (e non solo i servizi) a partire dal marzo 2020 (pag. 2); quindi che c'è stata "locazione della struttura tra Congregazione e i" (pag. 4); ed ancora che *"ha completamente ristrutturato la struttura (camere, bagni, sostituzione dell'arredo esistente), ma ha anche apportato nuovi beni strumentali....."*(pag.4).

Tali affermazioni implicano l'ammissione che è subentrata nella disponibilità della struttura nel suo fondamentale aspetto materiale (i locali adibiti e destinati ad attività ricettiva), cosa incompatibile con la tesi del "mero" appalto di servizi; e ha fatto investimenti propri nella struttura, cosa che ha senso solo se essa ne fa propri i ricavi. Si tratta quindi, evidentemente, di un nuovo affidamento in gestione, nel senso di un affitto. Né può parlarsi di mera locazione (delle mura), perché un insieme di locali già destinati a casa per ferie da un precedente gestore integra di per sé un complesso di beni già organizzati per l'esercizio di un'impresa ed è quindi, in senso materiale, un'azienda (art. 2555 c.c.); e vieppiù lo resta, se il nuovo gestore ci prosegue la stessa attività (in senso oggettivo).



Il fatto che \_\_\_\_\_, contrariamente a quanto originariamente affermato in memoria difensiva, abbia ripreso l'attività solo verso il giugno-luglio 2020, appare peraltro piuttosto plausibile, visto che è notorio che nel marzo 2020 l'esercizio dell'attività alberghiera fu sostanzialmente impedito dalla pandemia da Covid-19, che in quel mese e quello successivo "esplose" nella sua fase iniziale più acuta e drammatica dando luogo a notevolissime restrizioni.

Il fatto che \_\_\_\_\_, prima di riprendere l'attività, abbia proceduto ad una ristrutturazione della azienda, non ha ad avviso del giudicante attitudine intrinseca ad evitare l'applicazione dell'art. 2112 c.c., perché la verifica dell'effetto traslativo del rapporto va, almeno in linea di principio, valutata al momento del passaggio, come reso evidente dalla definizione di trasferimento di azienda come "*qualsiasi operazione che...comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, **preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale.....ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda***".

In una mera logica di diritto interno, una volta acquisita, in qualsiasi forma, la disponibilità dell'azienda nei suoi elementi materiali, si produce l'effetto traslativo dei rapporti di lavoro, senza che possa assumere rilevanza il fatto che, **poi**, l'affittuario apporti modifiche nell'organizzazione dell'impresa o addirittura nella struttura materiale dell'azienda.

Quando, già nel marzo 2020, \_\_\_\_\_ entrò nella disponibilità materiale e giuridica della azienda (in senso materiale), tanto da farvi interventi di ristrutturazione, l'impresa (in senso oggettivo) gestita tramite l'azienda "incorporava" ancora i dipendenti in essa impiegati, che erano solo sospesi per FIS.

La questione apparentemente si complica, se si considera che sulla spinta della fonti comunitarie e della giurisprudenza della CGUE la nozione di trasferimento di azienda, ha subito una evoluzione di oggetto, avendosi ormai riguardo alla conservazione (sostanziale) dell'identità dell'attività economica organizzata, ossia dell'impresa.

Il nuovo testo dell'art. 2112 c.c. accoglie chiaramente tale prospettiva, parlando, appunto, di "*mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata*"; sebbene, riferendosi ancora espressamente all'affitto di azienda, permangano elementi di ambiguità.

I principi comunitari in materia possono essere riassunti come segue:

- 1) la direttiva 23 è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario (Klaremberg<sup>1</sup>, punto 40; Temco<sup>2</sup>, punto 23; Botzen<sup>3</sup>, punto 6; Spijkers<sup>4</sup>, punto 11);

<sup>1</sup> CGUE 12 febbraio 2009 in C- 466/07;

<sup>2</sup> CGUE 24 gennaio 2002 in C-51/00;

<sup>3</sup> CGUE 7 febbraio 1985 in C-186/83;

<sup>4</sup> CGUE 18 marzo 1986 in C-24/85;



- 2) il trasferimento deve avere ad oggetto una entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (Temco, punto 23; Abler<sup>5</sup>, punto 30; Rygaard<sup>6</sup>, punto 20);
- 3) essa deve essere sufficientemente strutturata ed autonoma (Hernandez-Vidal<sup>7</sup>);
- 4) la nozione di autonomia si intende riferita ai poteri, riconosciuti ai responsabili del gruppo di lavoro considerato, di organizzare, in modo relativamente libero ed indipendente, il lavoro in seno a tale gruppo, e, più specificamente, di impartire istruzioni e distribuire compiti ai lavoratori subordinati appartenenti al gruppo medesimo, senza intervento diretto da parte di altre strutture (Scattolon<sup>8</sup>, punto 51);
- 5) tale autonomia deve preesistere al trasferimento, perché ciò che non preesiste non può per definizione mantenere la propria identità (Amatori, cit., punto 34);
- 6) per "entità" si intende un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di una attività economica finalizzata al raggiungimento di un determinato obiettivo (Temco, punto 23; Abler, punto 30; Suzen<sup>9</sup>, punto 13);
- 7) tale "entità" deve mantenere, nel passaggio di proprietario, la propria identità<sup>10</sup>, e ciò si desume in particolare dal **proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa** (Ferreira da Silva<sup>11</sup>, punto 25; Spijkers, punti 11 e 12; Guney-Gorres<sup>12</sup>, punto 31);
- 8) **per valutare se l'identità sussista, il giudice deve valutare: il tipo di impresa; la cessione o meno degli elementi materiali ed il valore degli stessi; la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore; il trasferimento o meno della clientela; il grado di analogia tra le attività svolte prima e dopo la cessione; la durata di una eventuale sospensione** (Ferreira da Silva, punto 26; Temco punto 24; Abler, punto 24; Spijkers, punto 13), Suzen, punto 14);
- 9) tali punti vanno considerati globalmente, e valorizzati in rapporto al tipo di attività esercitata (Ferreira da Silva, punto 26; Guney-Gorres, punti 34 e 35; Suzen, punto 18; Abler, punto 35; Hidalgo<sup>13</sup>, punto 31).

L'applicazione di tali principi al caso di specie presenta qualche difficoltà, perché se è evidentemente vero che quando entro nella disponibilità della "struttura" in essa già esisteva (ancorchè temporaneamente sospesa per causa eccezionale) una attività economica stabilmente organizzata e finalizzata ad impresa; che questa proseguì e comunque riprese; e riprese, peraltro, dopo una sospensione breve determinata da un evento eccezionale, nello stesso luogo, con gli stessi locali, con lo stesso nome e quindi con piena capacità di conservazione dell'avviamento; non vi fu, apparentemente, invece, almeno per quanto dimostrato,

<sup>5</sup> CGUE, 20 novembre 2003 in C- 340/01;

<sup>6</sup> CGUE 19 settembre 1995 in C- 48/94;

<sup>7</sup> CGUE 10 dicembre 1998 in C.-127/96 e riunite);

<sup>8</sup> CGUE 6 settembre 2011 in C-108/10)

<sup>9</sup> CGUE 11 marzo 1997 in C- 13/95;

<sup>10</sup> Scattolon, punto 60)

<sup>11</sup> CGUE 9 settembre 2014, in C- 160/14;

<sup>12</sup> CGUE 15 dicembre 2005, in C- 232 e 233/04;.

<sup>13</sup> CGUE 10 dicembre 1998 in C- 173 e 247/96;



né riassunzione significativa di personale (sono noti al processo almeno 5 dipendenti di \_\_\_\_\_ già adibiti al \_\_\_\_\_ oltre al ricorrente, i testi \_\_\_\_\_ e solo quest'ultima risulta essere stata riassunta); né vi è evidenza di subentro effettivo nella disponibilità di mezzi strumentali.

Pare al giudicante che fattispecie del tipo di quella in esame mettano in risalto alcune persistenti e gravi criticità del coordinamento del nostro ordinamento con quello comunitario, ma anche alcune apparenti contraddizioni immanenti all'insegnamento della CGUE.

Sotto tale ultimo profilo, il giudicante fatica un po' a comprendere come, se la finalità della Direttiva Ce 23/2001, è di *“assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario”* (supra, punto 1) la sussistenza della fattispecie possa a sua volta dipendere anche dalla **“riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore”** (supra, punto 8).

Sotto il primo profilo, l'incentrimento dell'indagine sull'impresa come attività economica organizzata, ossia, in buona sostanza, sugli aspetti, per così dire, dinamico-organizzativi dell'attività, piuttosto che su quelli statico-strutturali, si presta potenzialmente a consentire la non applicazione delle tutele nei casi, quale apparentemente quello di specie, in cui il nuovo “imprenditore” indubbiamente subentri nella disponibilità del complesso dei beni “fondamentali”, ossia del sostrato “stabile” ed “identificativo” dell'azienda (i locali), già precedentemente organizzati dal precedente per l'esercizio di un'impresa, per proseguire la stessa attività, e lo faccia; ma tuttavia non ne acquisisca né i beni più propriamente “strumentali”, né, in modo significativo (dal punto di vista quantitativo), personale e, conseguentemente “know how”; malgrado questi siano che quelli che, in definitiva, proprio per essere non identificativi dell'azienda, più propriamente afferiscono alla sfera dell'apporto “dinamico-organizzativo” dell'attività.

Il giudicante ritiene tuttavia che nella specie la fattispecie debba ritenersi integrata.

L'identità di una impresa alberghiera è essenzialmente determinata, ad avviso del giudicante, dalla sua consistenza strutturale di base (rimasta a quanta consta inalterata), che ne costituisce il sostrato identificativo fondamentale e l'elemento di maggior valore senza il quale nessuna attività potrebbe esservi svolta; dalla sua collocazione; dal suo nome (rimasto inalterato); dall'attività svolta (rimasta identica nella prosecuzione dopo un breve periodo di sospensione praticamente coatta) e da quel che naturalmente ne consegue in termini di capacità di conservazione dell'avviamento; e non è certo pregiudicata da interventi anche radicali di mera ristrutturazione e tantomeno da soluzioni di continuità inerenti alla composizione ed all'organizzazione delle maestranze o dall'introduzione di nuovi computer (che sono sì i solidati acquisiti sul punto).

Anche in base ad un mero criterio di buon senso, appare difficile negare che l'azienda affittata alla \_\_\_\_\_ fosse la stessa che era stata prima affittata alla \_\_\_\_\_ basta riflettere sul fatto che sarebbe stato evidentemente impossibile che i due rapporti coesistessero.



Gli altri criteri introdotti dalla CGUE (segnatamente, quello che valorizza anche l'eventuale qualificata conservazione di competenze personali in termini di "know how", o di elementi dell'organizzazione produttiva preesistente) hanno ad avviso del giudicante chiaramente la funzione di imporre l'applicazione della Direttiva anche ai trasferimenti di imprese "labour intensive" (si pensi ad un'impresa di pulizia) nelle quali i fattori produttivi materiali non sussistono o hanno scarsa rilevanza. In tal senso sembra da cogliere la portata del principio secondo il quale il "peso" dei vari "indici" dipende dalla natura dell'attività svolta. In una impresa alberghiera l'albergo nei suoi elementi strutturali di base è invece l'elemento identificativo fondamentale. Ed infatti, la S.C. ha rimarcato che il passaggio di beni di non trascurabile entità soddisfa di regola la fattispecie persino nel caso dell'appalto di servizi (Cass.6770/2017).

Non di meno, concorre alla conclusione preannunciata anche il fatto che la [redacted] abbia acquisito dopo un brevissimo tempo la [redacted] che, quale responsabile commerciale, era la figura più qualificata dal punto di vista della professionalità acquisita; e lo abbia fatto proprio per questo.

Gli altri argomenti svolti dalla [redacted] convenute a sostegno della confutazione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c. appaiono invece del tutto privi di pregio.

Il fatto che la [redacted] abbia retrocesso l'azienda alla Congregazione, e poi questa l'abbia affidata alla gestione di [redacted] sì che tra le due associazioni non ci sia stato alcun rapporto diretto, non ha alcuna rilevanza ostativa, potendo comportare solo, semmai – se il retrocessionario continui lui direttamente l'attività - che il rapporto di lavoro del ricorrente sia passato prima in capo alla Congregazione, e poi in capo a [redacted], sempre ex art. 2112 c.c.

E' infatti insegnamento di legittimità consolidato e qui condiviso che l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. prescinde del tutto dalla necessità di un rapporto negoziale diretto tra cedente e cessionario (Cass. 26215/2006, 11918/2013, e soprattutto Cass. 26808/2018, proprio in un caso di successione di affitti).

Poiché l'effetto traslativo del rapporto è evidentemente avvenuto prima che, nel novembre 2021, l'attore fosse licenziato dalla [redacted], e già dal 16/3/2020, deve ritenersi e dichiararsi che tra l'attore e la [redacted] si è instaurato da tale data un rapporto di lavoro subordinato ancora in essere in mancanza di atto o fatto idoneo a risolverlo (tale non essendo il licenziamento poi intimato da [redacted] in quanto intimato "a non domino"); e [redacted] va condannata a ad ripristinare in fatto tale rapporto e al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni maturate dal 16/3/2020 all'attualità, salve le successive, nella misura mensile, incontestata, e confermata dalle buste paga prodotte, di €. 1.542,55, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dalle singole scadenze al soddisfo.

La condanna va estesa solidariamente a carico del [redacted], ex art. 38 c.p.c., essendo incontestato che questi, quale legale rappresentante di [redacted], gestisce materialmente e fattivamente l'impresa in nome e per conto dell'associazione; comportamento negoziale diretto e fattuale che appare idoneo a fondare la garanzia.





Il capo di domanda indicato in espositiva sub d) appare invece fondato e merita accoglimento solo riguardo alla somma lorda di €. 842,37, data dalla differenza tra le competenze lorde figuranti nella busta paga del mese di novembre 2021 (€. 1.542,55 per retribuzione mensile totale del mese, €. 385,64 per 13<sup>a</sup>, €. 29,35 per bonus) e le detrazioni per i giorni non lavorati per essere il rapporto cessato il 23 (€. 747,90 + 367,27 ed €. 178,00 per recupero non contestato); ossia per quanto la stessa riconosce dovuto in base a tale busta (netto di €. 494,38). La ricostruzione del lordo è necessaria perché il credito del lavoratore va calcolato al lordo (Cass. 18044/2015, 21010/2013, 19790/2011 ed altre conf.).

Per il mese di ottobre la busta paga espone competenza zero e ciò appare giustificato dal fatto che risulta pacifico e confermato dalla prova che l'attore era in FIS.

Il TFR non spetta perché il rapporto è ancora in corso.

Il fatto che l'attore abbia ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per un importo superiore non vale come prova posto che il medesimo non risulta nemmeno essere stato mai notificato.

risponde di tale debito ai sensi dell'art. 38 c.p.c. essendo incontestato e confermato dal teste che egli gestiva i rapporti di lavoro, dirigendoli, in nome e per conto di

ne risponde ex art. 2112 c.c.

Non ne risponde, invece, ad avviso del giudicante, perché la responsabilità ex art. 38 c.p.c., che assolve ad una funzione di garanzia riflettente l'affidamento dei creditori a contrarre (Cass. 29733/2011) ha titolo autonomo nell'avere il soggetto assunto l'obbligazione, dichiarativamente o per fatti concludenti (arg. ex Cass. 12886/2014), ma comunque in base a fatti propri da provare concretamente, in nome e per conto dell'associazione, e non per la propria carica (arg. ex Cass. 8752/2017, 18188/2014); e tale condizione non appare ricorrere in capo a chi quella obbligazione non abbia assunto al momento del suo sorgere (Cass. 29733/2011).

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., seguono la soccombenza solidale dei convenuti.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2022

IL GIUDICE  
(dr. Dario Conte)

